Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica

"Inspections and controls in Seveso and IED establishments: possible integrations for simplification purposes"

Objectives of Seveso inspections and risk-based planning methodologies

Roma, 20 marzo 2026

Ing. Paolo Bruno De Paola
Dirigente Ufficio Rischio Industriali ed Energetici

MINISTERO DELL'INTERNO

Ciampino airport

Largo Santa Barbara, 2
CAP 00178 Roma (Capannelle)

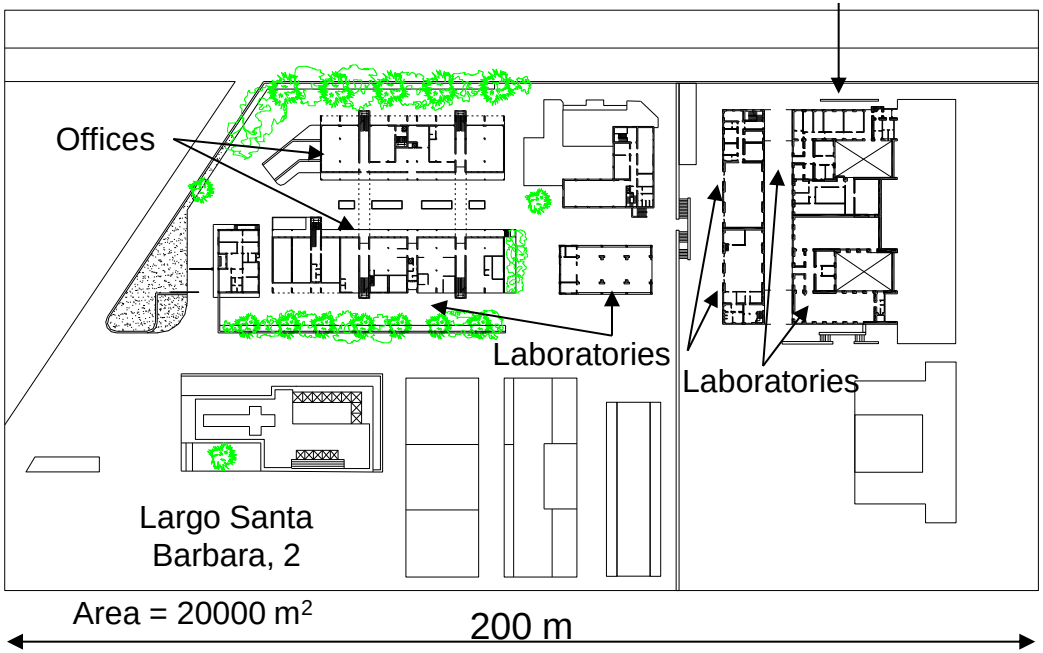

MINISTERO DELL'INTERNO

VIGILI DEL FUOCO CORPO NAZIONALE

Ufficio Rischi Industriali ed Energetici

MINISTERO DELL'INTERNO

Ufficio Rischi Industriali ed Energetici

- Segue le attività dei CTR per ciò che attiene le **istruttorie** ed i **sopralluoghi** ex art. 17 D. Lgs. 105/2015;
- Segue le attività dei CTR per ciò che attiene il **piano triennale delle ispezioni** ex art. 27 D. Lgs. 105/2015, curandone il monitoraggio e la corrispondenza;
- Segue il **monitoraggio degli incidenti rilevanti**;
- Segue le attività del Comitato ex art. 11 D. Lgs. 105/2015 "**coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale**" (CUATN);
- Segue le attività inerenti i **quesiti relativi all'applicazione della direttiva Seveso**, i ricorsi e le interrogazioni parlamentari;
- Segue le attività del **Comitato UNI sugli stabilimenti RIR** (UNI 11226);
- Partecipa ai **collaudi interministeriali dei depositi costieri ex art. 48 D.P.R. 328/1952** "Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione";
- Partecipa al Comitato ex art. 8 D. Lgs. 145/2015 "**Attuazione della Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi**";

Ufficio Rischi Industriali ed Energetici

- Cura gli atti inerenti **l'Autorizzazione Integrata Ambientale** (AIA) ed in genere quelli concernenti i rapporti con il Ministero dell'Ambiente e con il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ex art. 14-ter L. 241/90;
- Partecipa all'attività della Commissione ex art. 13 D. Lgs. 35/2010 "**Attuazione della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose**";
- Cura gli atti inerenti il Ministero dello Sviluppo Economico in tema di:
  - **a) Centrali termoelettriche** *di potenza termica > 300 MW;*
  - **b) Elettrodotti** *della rete nazionale;*
  - **c) Infrastrutture e insediamenti strategici***.*

MINISTERO DELL'INTERNO

Le Aziende a rischio di incidente rilevante

"**Incidente rilevante**" (art. 3 D. Lgs. 105/2015):

un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità (connesso a determinate **sostanze pericolose**), dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al **D. Lgs. 105/2015** e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la **salute umana** e/o **l'ambiente**, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

MINISTERO DELL'INTERNO

VIGILI DEL FUOCO CORPO NAZIONALE

Cenni storici

- 1974 - Flixborough (Gran Bretagna): esplosione di una nube di cicloesano, con 28 morti fra gli addetti alla sala controllo
- 1976 - **Seveso** (Italia): emissione di una nube contenente diossina, nessun morto, oltre 600 persone colpiti da varie patologie
- 1984 - San Juanico, Città del Messico: incendio in un impianto di trattamento e distribuzione del GPL, con circa 550 morti
- 1984 - Bhopal (India): nube tossica di Metil-Isocianato da stabilimento Union Carbide con enorme numero di morti (oltre 10.000)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cenni storici

La Normativa SEVESO nasce da un incidente avvenuto il 10 luglio 1976, nell'azienda ICMESA (Industrie Chimiche Meda S.A.) di Meda, paese limitrofo a Seveso, dove, a causa di un guasto in uno dei reattori presenti all'interno dello stabilimento, si liberò nell'aria una nube di diossina, sostanza altamente tossica sia per l'ambiente che per le persone.

In seguito al disastro, ci si accorse che, per poter gestire una situazione del genere, erano necessarie direttive che al momento dell'incidente non erano presenti. Nel 1982 l'Unione Europea decise, quindi, di intervenire con la Direttiva SEVESO I per garantire controllo e contenimento dei rischi derivanti dai possibili incidenti industriali.

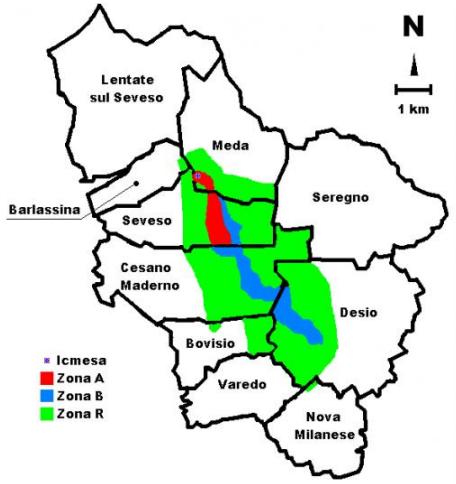

SEVESO

10 luglio 1976

Domenica 18 luglio 1976 CORRIERE DELLA SERA

CORRIERE DELLA METROPOLI

UNA ORDINANZA DEL SINDACO VIETA DI INGERIRE E TOCCARE I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DELLA ZONA

Nube tossica: le immagini del dramma di Seveso

Oggi comincia l'opera di incenerimento di tutti gli elementi contaminati nell'area investita, predisposta dalle autorità per evitare ulteriori danni - Consulto all'ospedale di Mariano Comense per stabilire la cura più adatta a guarire le ustioni dei bambini

MINISTERO DELL'INTERNO

Più di recente …e anche in Italia

Buncefield (Gran Bretagna), 11 dicembre 2005: esplosione in un deposito di prodotti petroliferi (coinvolti oltre 20 serbatoi): nessun decesso oltre 40 feriti

Città Sant'Angelo (PE), 25 luglio 2013: esplosione in una fabbrica prodotti pirotecnici (art. 6 D. Lgs. 334/99): 4 morti tra cui un vigile del fuoco

Tagliacozzo (AQ), 9 luglio 2014: esplosione in una fabbrica prodotti pirotecnici (art. 6 D. Lgs. 334/99): 3 morti

Calenzano (FI), 9 dicembre 2024: esplosione seguita da incendio in un deposito petroliferi (art. 6 D. Lgs. 105/15): 5 morti e 30 feriti

MINISTERO DELL'INTERNO

Interventi normativi: La Direttiva "Seveso"

Direttiva CEE 82/501 → *D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175*
(c.d. ***Direttiva Seveso)***

Direttiva 96/82/CE → *D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334*
(c.d. ***Direttiva Seveso II)***

Direttiva 2003/105/CE → D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 238
(aggiornamento Direttiva Seveso II)

Direttiva 2012/18/UE → *D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105*
(c.d. ***Direttiva Seveso III)***

MINISTERO DELL'INTERNO

VIGILI DEL FUOCO CORPO NAZIONALE

D. Lgs. 105/2015

Ambito di applicazione:

la norma si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze (o miscele) pericolose, in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato 1, che determinano pericoli per la salute e per l'ambiente.

Per "**presenza di sostanze pericolose**" si intende la presenza di queste, reale o prevista nello stabilimento, oppure di quelle che si reputa possano essere generate in caso di perdita del controllo dei processi (art. 3).

La norma prevede due soglie, in funzione della quantità di sostanze pericolose: **stabilimenti di soglia inferiore** e **stabilimenti di soglia superiore**.

MINISTERO DELL'INTERNO

D. Lgs. 105/2015 e le autorità competenti

Ministero Ambiente

- Coordinamento nazionale e servizi ISPRA
- Raccolta informazioni e rapporti con UE
- Sopralluoghi post-incidente

Ministero Interno

- CTR
- Attività di controllo su **stabilimenti S.S.**
- Pareri tecnici e individuazione aree domino
- PEE (con Dipart. Protezione Civile)

Regioni

- Attività di controllo su **stabilimenti S.I.**

Comuni

- Informazione e consultazione della popolazione
- Controllo urbanizzazione

Organi tecnici: CNVVF - INAIL - ISS - ISPRA - ARPA

Supporto alle attività delle autorità competenti

MINISTERO DELL'INTERNO

D. Lgs. 105/2015: funzioni del Ministero dell'Interno

Per l'espletamento delle funzioni stabilite dal decreto, nell'ambito di ciascuna regione il Ministero dell'Interno istituisce un Comitato Tecnico Regionale (**CTR**).

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il **piano nazionale di ispezioni** di cui all'art. 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.

MINISTERO DELL'INTERNO

D. Lgs. 105/2015: ruolo e compiti dei CTR

Il **CTR** è un organo collegiale che racchiude svariate competenze, non solo tecniche, ma anche di governo del territorio, nel quale i rappresentanti delle varie Amministrazioni forniscono il proprio contributo.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti (art. 10).

Il ruolo del CTR è:

- verificare che i rischi per la popolazione e l'ambiente siano ridotti al minimo
- garantire che le misure di sicurezza adottate dai gestori degli stabilimenti industriali siano efficaci.

Il CTR, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore (art. 6):

- **effettua le istruttorie** sui Rapporti di Sicurezza (**RdS**) e adotta i provvedimenti conclusivi;
- **programma e svolge** le ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti;
- **applica**, tramite la Direzione Regionale o Interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 28;
- **fornisce** al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui agli artt. 5 e 27, comma 13.

MINISTERO DELL'INTERNO

D. Lgs. 105/2015: il Rapporto di Sicurezza

Il **RdS**, redatto dal gestore dello stabilimento, deve dimostrare che:

a) il gestore ha messo in atto la **politica di prevenzione degli incidenti rilevanti** e un **sistema di gestione della sicurezza** per la sua applicazione;
b) sono stati individuati i **pericoli** di incidente rilevante e i **possibili scenari** di incidenti rilevanti e sono state adottate le **misure** necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi **impianto**, **deposito**, **attrezzatura** e **infrastruttura**, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente **sicuri e affidabili** nonché, per gli stabilimenti preesistenti al decreto, sono state previste misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interna (**PEI**) e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna (**PEE**);
e) sono state fornite all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

MINISTERO DELL'INTERNO

D. Lgs. 105/2015: il Rapporto di Sicurezza

Il gestore riesamina il documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza almeno ogni **due anni**.

Il gestore riesamina il Rapporto di sicurezza:

- almeno ogni **cinque anni**
- in caso di **modifiche** dello stabilimento che potrebbero costituire **aggravio del preesistente livello di rischio** di incidenti rilevanti
- a seguito di un **incidente rilevante** nel proprio stabilimento.

Il CTR, esaminato il RdS ed effettuati i sopralluoghi necessari, esprime le valutazioni di competenza entro **quattro mesi** dal ricevimento del documento.

MINISTERO DELL'INTERNO

Schema degli adempimenti RIR

1. Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, deve ottenere il **nulla osta di fattibilità (NOF)**; a tal fine, presenta al CTR un **rapporto preliminare di sicurezza**.

2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore deve ottenere il **parere tecnico conclusivo (PTC)**; a tal fine il gestore presenta al CTR il **rapporto di sicurezza**, nella versione definitiva.

N.O.F. → **RdS definitivo** → **PTC**

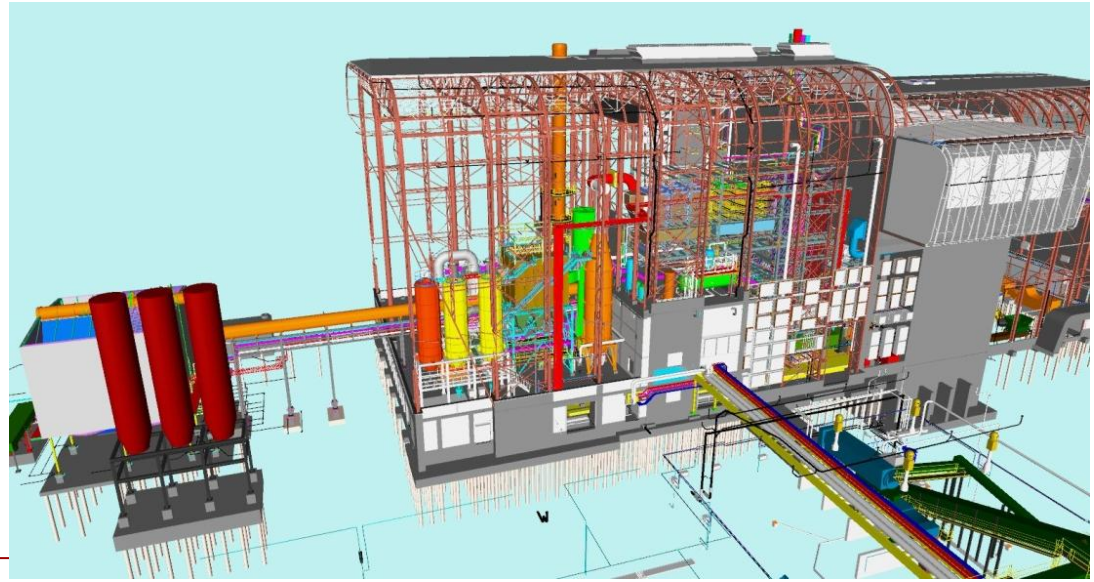

MINISTERO DELL'INTERNO

Procedure RIR e Prevenzione Incendi

L'istruttoria per il rilascio del *NOF* comprende la *valutazione del progetto* delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco presenti, ai sensi del *D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151*.

Le istruttorie comprendono **sopralluoghi** tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto di Sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni del CTR (art. 17). *Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi*.

MINISTERO DELL'INTERNO

D. Lgs. 105/2015: Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione

Il CTR, su istanza del Comune, fornisce un **parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica**, e fornisce alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto all'art. 22 del D. Lgs. 105/15.

Le medesime autorità utilizzano, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel D.M. 9 maggio 2001, le informazioni fornite dal gestore, gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi dell'art. 27 e le valutazioni del CTR.

Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, tengono conto, della necessità di:

- prevedere e mantenere opportune **distanze di sicurezza** tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;
- proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti.

MINISTERO DELL'INTERNO

Piano Nazionale delle Ispezioni

Il Dipartimento VV.F. – D.C.P.S.T.A.E., in collaborazione con ISPRA, predispone un piano per le ispezioni negli stabilimenti in S.S., mentre i CTR effettuano programmazione e svolgimento (tramite Commissioni composte da tre membri appartenenti a C.N.VV.F., I.N.A.I.L., A.R.P.A.).

Criteri per la programmazione annuale delle ispezioni SGS dei CTR:

Allegato H – D. Lgs. 105/2015

a) *pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;*
b) *risultanze delle ispezioni precedenti;*
c) *segnalazioni, reclami, incidenti e quasi - incidenti;*
d) *stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino;*
e) *concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;*
f) *collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;*
g) *pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.*

MINISTERO DELL'INTERNO

Programmazione delle Ispezioni

Il CTR, attraverso la valorizzazione degli aspetti di sicurezza riportati nell'Allegato H con le lettere da **a)** a **g)**, determina per ogni stabilimento il **livello di priorità**, che corrisponde ad una specifica **periodicità** per la programmazione delle **ispezioni ordinarie**, variabile da **uno a tre anni**.

Le risultanze dell'ispezione sono contenute in un **Rapporto finale d'ispezione**, predisposto dalla Commissione. Il Rapporto deve riportare il giudizio della Commissione sull'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza adottato per raggiungere gli obiettivi della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti definita dal gestore.

Nel caso in cui, nel corso di un'ispezione, la Commissione incaricata individui un caso grave di non conformità al D. Lgs. 105/2015, entro sei mesi deve essere effettuata un'**ispezione supplementare** (art. 27, comma 9), fatte salve le sanzioni di cui all'art. 28 del D. Lgs. 105/2015.

Le **ispezioni straordinarie** sono disposte dal CTR allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D. Lgs. 105/2015.

MINISTERO DELL'INTERNO

ISPEZIONI durante l'esercizio dell'attività

Le ispezioni sono svolte al fine di consentire un ***esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento***, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare:

- *di* ***aver adottato misure adeguate***, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante
- *di* ***disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti*** all'interno ed all'esterno del sito
- che i dati e le ***informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza*** o in altra documentazione presentata ai sensi del decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento
- di avere attuato le prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni
- che le informazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 105/2015 siano rese pubbliche.

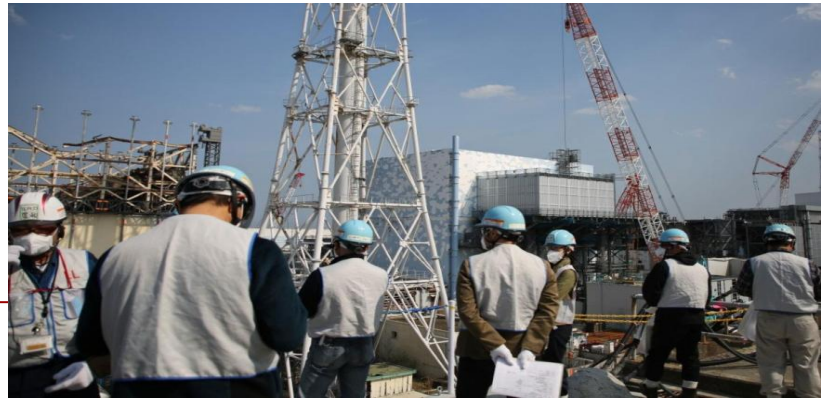

MINISTERO DELL'INTERNO

Programmazione delle Ispezioni

Il soggetto che ha disposto l'ispezione, valutato il Rapporto, lo trasmette al gestore adottando gli atti conseguenti, dei quali è data comunicazione al MASE, ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 105/15 e delle comunicazioni alla Commissione Europea.

Il soggetto che ha disposto l'ispezione, sulla base delle proposte formulate dal gestore, approva un **cronoprogramma** in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle **prescrizioni** e **raccomandazioni** individuate nel Rapporto.

MINISTERO DELL'INTERNO

Sanzioni (art. 28)

Il **gestore** che omette o non adempie a specifici obblighi previsti dal D. Lgs. 105/15 è punito con l'**arresto** o con l'**ammenda**.

Per altre fattispecie è tenuto al pagamento di una **sanzione amministrativa pecuniaria** applicata dal CTR tramite la Direzione Regionale VV.F.

Fatta salva la responsabilità penale, il **CTR**, per gli stabilimenti di soglia superiore, o la **Regione**, per gli stabilimenti di soglia inferiore, procede comunque a **diffidare il gestore** ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a **sessanta giorni**, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi.
In caso di mancata ottemperanza, è ordinata la **sospensione dell'attività** per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a **sei mesi**.
Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate, il CTR o la Regione, secondo la propria competenza, ordina la **chiusura dello stabilimento** o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.

MINISTERO DELL'INTERNO

La D.C.P.S.T.A.E. e il Coordinamento ex art.11 D. Lgs. 105/2015

Istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il **Coordinamento** è composto da rappresentanti di Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti Locali, organi tecnici, con lo scopo di affiancare il MASE nell'attività di indirizzo e coordinamento e consentire lo scambio di informazioni e l'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme.
Il Coordinamento elabora indirizzi e formula proposte per l'adozione dei decreti ministeriali, nonché:

- *fornisce risposta a **quesiti relativi all'applicazione della direttiva Seveso**, a ricorsi e interrogazioni parlamentari;*
- *partecipa alla programmazione di **corsi di formazione** per ispettori SGS e per analisti di rischio (140 unità nel 2024 e 46 nel 2025) appartenenti a VVF, INAIL, ISPRA, ARPA;*
- *partecipa ai **GdL per la revisione e la redazione di linee guida** su:*
  - ✓ *valutazione della sicurezza connessa all'invecchiamento degli impianti;*
  - ✓ *valutazione degli eventi Natech;*
  - ✓ *pianificazione dell'emergenza esterna;*

- *promuove l'implementazione e la condivisione tra le Amministrazioni di **database** sulla raccolta dati relativi alle notifiche ed agli incidenti o quasi incidenti occorsi negli stabilimenti Seveso;*
- *promuove **esercitazioni** sull'attivazione dei PEE.*

MINISTERO
DELL'INTERNO

VIGILI DEL FUOCO
CORPO NAZIONALE

Grazie per l'attenzione